

Prot.n. _1495_

li, mercoledì 28 febbraio 2018

BANDO per la concessione dei contributi anno 2018 per l' abbattimento dei canoni di locazione anno 2017, per immobili ad uso abitativo proprio ai sensi dell' art. 11 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 e dell' art. 6 della L.R. 7 MARZO 2003, n. 6 e s.m.i. (approvato con determinazione n. _37_ del _27 febbraio 2018_).

Art. 1 - Finalità

I contributi previsti dal presente bando hanno la finalità di fornire un supporto economico alle famiglie che si trovano nell'impossibilità di sostenere l'onere del pagamento del canone di locazione (al netto degli oneri accessori).

Al finanziamento dei contributi concorrono le risorse economiche del Ministero dei Lavori Pubblici nonché quelle della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Art. 2 - Destinatari e requisiti per l'ammissione ai contributi

Possono beneficiare dei contributi in oggetto i titolari di un contratto di locazione di natura non transitoria per abitazione principale, **efficace e regolarmente registrato entro il 31 dicembre 2017**, in possesso dei requisiti soggettivi e reddituali di seguito indicati.

Requisiti soggettivi**(da possedere alla data di presentazione della domanda)**

- 1) essere maggiorenni;
- 2) essere residenti nel Comune di Osoppo;
- 3) essere residenti dal almeno ventiquattro mesi nel territorio regionale;
- 4) essere cittadini italiani, comunitari o extracomunitari e per questi ultimi essere in possesso di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore all'anno. Il requisito, in caso di domanda presentata in forma associata, è sufficiente sia posseduto da uno solo dei richiedenti stessi;
- 5) essere conduttori, nell'anno 2017, di un alloggio privato o pubblico ad uso abitativo proprio, posto sul territorio regionale con esclusione di quelli di edilizia sovvenzionata (ATER), non incluso nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici) in base ad un contratto di locazione di natura non transitoria, efficace e registrato;
- 6) non essere proprietari neppure della nuda proprietà di altri alloggi, ovunque ubicati, **purché non dichiarati inagibili**, con esclusione delle quote di proprietà non riconducibili all'unità ricevuti per successione ereditaria, della nuda proprietà di alloggi il cui usufrutto è in capo a parenti entro il secondo grado e degli alloggi, o quote degli stessi, assegnati in sede di separazione personale o divorzio al coniuge o convivente;
- 7) **non essere proprietari di altra abitazione**, ubicata sul territorio nazionale, adeguata a soddisfare le esigenze familiari. Si intende adeguato l'alloggio avente un numero di vani, esclusa la cucina e gli accessori, uguale o superiore al numero dei componenti il nucleo familiare. In caso di proprietà o comproprietà di più alloggi, si sommano i vani di proprietà o i vani teoricamente corrispondenti alla quota di comproprietà di ogni singolo alloggio. E' inoltre considerato inadeguato l'alloggio dichiarato inabitabile con apposito provvedimento del Sindaco ovvero dichiarato non conforme alla normativa sul superamento delle barriere architettoniche, quando un componente del nucleo familiare sia disabile. Tale requisito va riferito a tutti i componenti del nucleo familiare del richiedente e non solo del richiedente.

Requisiti reddituali

(da possedere alla data di presentazione della domanda)

- a) avere un nucleo familiare con un **I.S.E.** (Indicatore della Situazione Economica di cui al D.Lgs. n. 109/1998 e successive modificazioni ed integrazioni) non superiore a € 31.130,00;
- b) avere un nucleo familiare con un **I.S.E.E.** (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) inferiore o uguale a € 11.150,00 e l'incidenza del canone di locazione (al netto degli oneri accessori) rispetto al valore I.S.E. non inferiore al 14% (**Fascia "A"**);
ovvero
avere un nucleo familiare con un **I.S.E.E.** (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) inferiore o uguale a € 16.420,00 e l'incidenza del canone di locazione (al netto degli oneri accessori) rispetto al valore I.S.E. non inferiore al 24% (**Fascia "B"**);
- c) per i nuclei composti **da un solo componente**, gli indicatori I.S.E.E. di cui al precedente punto b) saranno innalzati del 20% e, pertanto, saranno pari, rispettivamente, a € 13.380,00 e a € 19.704,00;
- d) per i nuclei familiari che includono **situazioni di particolare debolezza sociale o economica**, come specificato al successivo art. 3), la soglia I.S.E. di cui al precedente punto a) è determinata in € 34.243,00.

Ai sensi dell' art.3 del D.P.C.M. n.159/2013 la valutazione della situazione economica del richiedente è determinata con riferimento alle informazioni relative al nucleo familiare di appartenenza.

La domanda di contributo a sostegno dei canoni di locazione pagati e relativi all'anno 2017 va presentata dal richiedente al Comune di Osoppo anche per canoni pagati per contratti di locazione di alloggi siti in altri Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia. Non possono presentare domanda, viceversa, i conduttori di alloggi ubicati in altre Regioni del territorio nazionale ovvero all'estero. Non è inoltre possibile presentare domanda nel caso sia stata inoltrata analoga richiesta di contributo, per il medesimo periodo di riferimento, in altro Comune della Regione o in altra Regione del territorio nazionale.

Art. 3 – Nuclei familiari in situazione di particolare debolezza sociale o economica

Per **nuclei familiari che includono situazioni di particolare debolezza sociale o economica** che possono beneficiare dell'innalzamento del limite I.S.E. di cui al precedente articolo si intendono:

- a) anziani: le persone singole o i nuclei familiari composti da non più di due persone delle quali almeno una abbia compiuto sessantacinque anni;
- b) giovani coppie con o senza prole: quelle i cui componenti non superino entrambi i trentacinque anni di età;
- c) soggetto singolo con minori a carico: quello il cui nucleo familiare è composto da un solo soggetto maggiorenne e uno o più figli minori conviventi a carico del richiedente;
- d) disabili: i soggetti di cui all'art. 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
- e) famiglie in stato di bisogno: quelle con una situazione economica I.S.E.E., ai sensi del D.Lgs. n. 109/1998, non superiore a € 4.100,00 se formate da un solo soggetto, ovvero non superiore a € 4.650,00 se composte da due o più soggetti;
- f) famiglie monoreddito: quelle composte da più persone il cui indicatore I.S.E.E. risulti determinato da un solo componente del nucleo familiare;
- g) famiglie numerose: quelle il cui nucleo familiare comprende figli conviventi a carico del richiedente in numero non inferiore a tre;
- h) famiglie con anziani o disabili a carico: quelle in cui almeno un componente del nucleo familiare abbia compiuto sessantacinque anni di età o sia disabile e sia a carico del richiedente;
- i) soggetti destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto o di provvedimenti di rilascio emessi da enti pubblici o da organizzazioni assistenziali: quelli nei cui confronti sia stata emessa una sentenza definitiva di sfratto o un provvedimento di rilascio dell'alloggio da parte di un ente pubblico o da un'organizzazione assistenziale, emesso dal legale rappresentante dell'Ente, non motivati da situazioni di morosità o da altre inadempienze contrattuali; nonché proprietari di immobili

oggetto di procedure esecutive qualora l'esecuzione immobiliare derivi dalla precarietà della situazione reddituale;

- j) emigrati: i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, della Legge Regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati).

Art. 4 – Determinazione del contributo

L'entità del contributo è determinata in rapporto all'incidenza del canone annuo con i seguenti criteri:

- 1) per i nuclei familiari con un I.S.E.E. inferiore o uguale a € 11.150,00:
il contributo sarà calcolato sulla quota di affitto annuo (al netto degli oneri accessori) eccedente il 14% del valore I.S.E. fino ad un importo massimo di € 3.100,00.
- 2) per i nuclei familiari con un I.S.E.E. inferiore o uguale a € 16.420,00:
il contributo sarà calcolato sulla quota di affitto annuo (al netto degli oneri accessori) eccedente il 24% del valore I.S.E. fino ad un importo massimo di € 2.325,00.

Per i nuclei familiari aventi un indicatore della situazione economica (I.S.E.) pari a zero potrà essere concesso un contributo anche pari all'intero canone di locazione corrisposto nell'anno 2017 e comunque nel limite dell'importo massimo stabilito in Euro 3.100,00.

Per nucleo familiare si intende quello composto dal richiedente, dai componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 223/1989 e dai soggetti considerati a suo carico ai fini dell'IRPEF. **La composizione del nucleo anagrafico indicata nell'attestazione I.S.E.E. 2018 allegata dovrà essere aggiornata alla situazione esistente alla data di presentazione della domanda.**

Per i nuclei familiari che includono situazioni di particolare debolezza sociale o economica come definiti nel precedente art. 3) **e che non beneficiano dell'innalzamento del limite I.S.E. di cui all'art. 2) lettera d) dei Requisiti reddituali** il contributo da assegnare sarà incrementato, in relazione al numero delle situazioni di debolezza sociale registrate, fino ad un massimo del 25%. Detto incremento sarà del 12,50% qualora il nucleo richiedente includa fino a tre situazioni di particolare debolezza sociale o economica mentre sarà del 25% per un numero di situazioni superiore.

Il contributo, comprensivo dell'eventuale applicazione dell'incremento di cui sopra, non potrà in nessun caso essere superiore all'importo di € 3.100,00 per i richiedenti di cui al punto 1) del presente articolo e all'importo di € 2.350,00 per i richiedenti di cui punto 2) dello stesso articolo e comunque non potrà essere superiore all'ammontare del canone di locazione (al netto degli oneri accessori) corrisposto nell'anno 2017.

Per eventuali periodi di locazione inferiori all'anno il contributo da assegnare sarà rapportato al numero dei mesi considerati per i quali è stato effettivamente pagato il canone di locazione.

L'erogazione dei benefici in oggetto a favore dei partecipanti al presente Bando, in possesso dei requisiti necessari previsti per legge, è subordinata alla messa a disposizione di questo Comune della relativa somma da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Pertanto la formazione della graduatoria e l'ammissione delle richieste di contributo non vincola l'Amministrazione Comunale all'erogazione del beneficio.

Qualora i fondi assegnati dalla Regione al Comune di Osoppo risultino quantitativamente inferiori all'importo totale richiesto per soddisfare tutti i richiedenti, il Comune procederà alla ripartizione delle risorse disponibili assegnando a tutti i soggetti ammessi a finanziamento un contributo proporzionalmente ridotto, riservando una quota degli stanziamenti complessivi pari al 5% esclusivamente ai richiedenti di età inferiore ai 35 anni.

Il Comune provvederà alla liquidazione del contributo agli aventi diritto entro i 60 giorni successivi all'erogazione del finanziamento da parte della Regione Friuli Venezia Giulia.

Ai sensi dell'art. 10 - comma 2 - della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 le detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) in favore dei conduttori NON sono cumulabili con i contributi previsti dal comma 3 dell'art. 11 (Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione) della legge medesima.

Art. 5 – Termini e modalità di presentazione delle domande

Le domande redatte su apposito modulo da ritirarsi presso la sede municipale (Ufficio demografico) e sottoscritte da persone maggiorenni dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Osoppo **inderogabilmente entro le ore 13,00 di VENERDI' 11 MAGGIO 2018** (qualora trasmesse per posta e con la sola modalità della raccomandata con ricevuta di ritorno farà fede la data e l'ora del timbro postale).

Alla domanda il richiedente dovrà obbligatoriamente allegare la seguente documentazione:

- a) fotocopia semplice di un documento d'identità in corso di validità;
- b) se extracomunitari fotocopia della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno di durata non inferiore all'anno;
- c) fotocopia semplice attestazione **I.S.E.E.2018** in corso di validità alla data di presentazione delle domanda;
- d) fotocopia semplice integrale del contratto di locazione regolarmente registrato entro l'anno 2017;
- e) fotocopia semplice dell'eventuale ricevuta dell'avvenuto versamento dell'imposta di registro relativa all'anno 2017 (mod. "F23" o ricevuta dell'intermediario abilitato in caso di utilizzo della registrazione telematica)
- f) fotocopia delle ricevute di pagamento (anche bancarie) dei canoni di locazione per l'anno 2017;
- g) (se ricorre il caso) fotocopia della certificazione rilasciata dalle competenti Amministrazioni che attesti lo stato di disabilità; per le persone rientranti nel caso previsto dall'art. 3 – lett. d) del presente Bando;
- h) l'eventuale dichiarazione di impedimento temporaneo alla sottoscrizione ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000.

La documentazione di cui alle lettere e) e f) potrà essere presentata con la formula della autocertificazione o della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà secondo la normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 12 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 concernente la riduzione dei limiti per la tracciabilità dei pagamenti e il contrasto all'uso del contante il richiedente dovrà indicare in domanda un conto corrente bancario o postale a lui intestato riportandone gli estremi ed il codice IBAN. Non è possibile indicare un conto corrente non intestato anche al richiedente.

L'ammontare del canone di locazione da indicare nella domanda **NON** deve comprendere le spese di condominio, luce, gas, acqua, portiere, ascensore, riscaldamento e simili (c.d. oneri accessori come indicati all'art. 9 della Legge n. 392/1978 e s.i.m.) eventualmente incluse nel canone.

Art. 6 – Istruttoria delle domande

L'Ufficio Comunale competente procede all'istruttoria delle domande verificandone la completezza e la regolarità. Provvede, inoltre, a tutti gli adempimenti previsti dal regolamento di esecuzione dell'art. 6 della Legge Regionale 7 marzo 2003, n. 6 concernente gli interventi a sostegno delle locazioni.

Ai sensi dell'art. 10, comma 2, della Legge n. 241/1990 è data facoltà al richiedente di partecipare al procedimento amministrativo mediante presentazione di memorie scritte e documenti.

Il Comune si riserva, in sede d'istruttoria, l'eventuale richiesta di documentazione supplementare utile ai fini dell'istruttoria stessa.

Art. 7 – Controlli e sanzioni

Tutte le dichiarazioni di cui al presente bando, compresa la domanda di contributo, si intendono rese con le formule della autocertificazione o della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. La firma in calce alla domanda e alle autodichiarazioni allegate deve essere apposta per esteso e in forma leggibile.

Ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. A tal fine l'Amministrazione comunale può richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati ovvero si riserva la facoltà di inviare i nominativi dei richiedenti all'autorità competente per territorio per i controlli previsti dalle leggi vigenti.

Ferme restando le responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera. L'Amministrazione comunale provvederà al recupero del contributo indebitamente concesso e liquidato gravato degli interessi legali.

Art. 8 - Esclusioni

Saranno escluse dal beneficio le domande prive della sottoscrizione nonché quelle ove il richiedente:

- a) non sia il titolare del contratto di locazione per il quale viene richiesto il contributo;
- b) non sia in possesso dei requisiti soggettivi e reddituali previsti dal presente bando;
- c) abbia omesso la presentazione di uno dei documenti obbligatori indicati nel precedente art. 5;
- d) abbia presentato la domanda oltre il termine previsto dal bando e/o su modello diverso da quello predisposto dall'Amministrazione Comunale.

Art. 9 – Disposizioni finali – riferimenti normativi e regolamentari - privacy

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento:

- alla Legge 27 luglio 1978, n. 392 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle locazioni di immobili urbani;
- alla Legge 9 dicembre 1998 n. 431 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo
- al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999,
- all'art. 6 della Legge Regionale 7 marzo 2003 n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente gli interventi a sostegno delle locazioni;
- al Regolamento di esecuzione dell'art. 6 della citata L.R. 6/2003 approvato con Decreto del Presidente della Regione 27 maggio 2005, n. 0149/Pres. come da ultimo modificato con Decreto del Presidente della Regione 6 aprile 2010, n. 067/Pres.;
- all'art. 6 - comma 129 - della Legge Regionale 29 dicembre 2011. n. 18,
- all'art. 6 della Legge Regionale 30 novembre 2011, n. 16;
- all'art. 4, comma 13, della Legge Regionale 8 aprile 2013, n. 5;
- all'art. 4, comma 1, della Legge Regionale 27 dicembre 2013, n. 22;
- alla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

I dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente Bando saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal T.U. sulla Privacy (Decreto Legislativo n. 196/2003).

Art. 10 Responsabile e termine del procedimento

Ai sensi della L. 241/90 si comunica che il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Daniela Peresson.

Entro il 31 maggio 2018 il Comune trasmette alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia l'elenco delle domande provvisoriamente accolte, unitamente alla richiesta di fabbisogno.

Da questo momento i termini per la conclusione del procedimento sono sospesi fino ad avvenuta assegnazione dei fondi necessari da parte della Regione.

Per informazioni (compilazione della domanda, consegna modelli):

Ufficio Anagrafe tel. 0432-899312/313.

Ricezione domande :

Ufficio protocollo/ Anagrafe 0432-899311.

Responsabile istruttoria pratiche e adempimenti amm.vi:

Ufficio Anagrafe Bonitti Luciana – Tosoni Laura - tel. 0432-899312/313.

Osoppo, lì 28 febbraio 2018

Per IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Daniela Peresson